

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Richiamata la deliberazione commissariale n. 14 del 31.3.2008 con la quale è stato approvato il regolamento di Polizia Comunale;

Visto che l'art. 38 del suddetto regolamento disciplina solo la detenzione dei cani, ignorando i gatti e tutti gli altri animali di affezione;

Rilevato che il Regolamento in parola è carente di alcune problematiche e non prevede il divieto di ingresso dei cani negli esercizi di vendita di generi alimentari, né l'obbligo di condurre i cani nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico con guinzaglio e museruola, né la circostanza che se lasciato in un autoveicolo in sosta il proprietario deve disporre il finestrino in modo tale da permettere una opportuna ventilazione evitando nel contempo che l'animale possa fuoriuscire la testa;

Considerato inoltre che per evidenti motivi igienico-sanitari i cani, i gatti e gli animali da affezione non vanno condotti in luoghi destinati alla produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinema, nelle piscine, negli stadi e negli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado;

Ritenuto pertanto di dover integrare il regolamento di Polizia Comunale ampliando la casistica di divieti nei confronti dei possessori di cani e gatti e animali di affezione e prevedendo alcune esenzioni dall'uso del guinzaglio e della museruola;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica non necessitando quello di regolarità contabile;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati di apportare al regolamento di Polizia Comunale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 31.3.2008 le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 38

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

4bis: E' vietato tenere, condurre o lasciare entrare cani, gatti ed altri animali da affezione negli esercizi di vendita di generi alimentari, nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nel cimitero, nell'ospedale, nei laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinema, nelle piscine, negli stadi e negli Istituti e scuole di ogni ordine e grado.

4ter: Se un cane viene lasciato in un autoveicolo in sosta è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa. E' vietato altresì lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore.

Dopo il 5° comma è aggiunto il seguente:

5 bis: Sono esentati dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al pubblico, purchè detti luoghi siano recintati in modo tale da impedire che la testa del cane sporga fuori ad offendere. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani dei pastori e quelli da caccia quando vengono utilizzati per il loro lavoro nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.---